

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE

DI BUDRIO

N. 167/10 R.G.

Scarf. 372/10 N.D.  
Cron. 1358

Processo verbale della causa

tra

██████████, avv. M. Bordoni

e

██████████ ASSICURAZIONI

██████████, contumaci

con l'intervento volontario di

██████████, avv. ██████████

in punto a: risarcimento danni da incidente stradale

Successivamente oggi 6 dicembre 2010 ad ore 10,00 nell'ufficio suddetto, davanti alla dott.ssa Maria Grazia Parenti, è comparso l'avv. ██████████ in sostituzione dell'avv. M. ██████████, giusta delega in Corte d'Appello, che nell'interesse dell'attrice rassegna le seguenti conclusioni: "respinta ogni contraria istanza, in via principale ritenere fondata la domanda attorea e conseguentemente, accertata la responsabilità esclusiva del sig. ██████████ ██████████ nella causazione del sinistro di cui in premessa, condannare i convenuti in solido ovvero in alternativa tra loro, al pagamento in favore della sig.ra ██████████, a titolo di risarcimento di tutti i danni subiti, della somma specificatamente indicata in narrativa e/o di quella somma anche diversa che sarà ritenuta congrua e di giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria, oltre a rivalutazione ed interessi legali dal di del dovuto al saldo (Cass. S.U. n. 1712/95). In via subordinata nella denegata ipotesi in cui il giudicante ritenesse sussistere nella fattispecie un concorso di colpe, ed accertato che il sinistro si è verificato per colpa prevalente e/o comunque concorrente del sig. ██████████, determinare in percentuale

- l'apporto causale che la condotta di guida tenuta da quest'ultimo ha avuto nella verifica del sinistro e conseguentemente condannare i convenuti, in solido tra loro o in alternativa, al pagamento in favore della sig.ra [redacted], a titolo di risarcimento di tutti i danni subiti, della somma specificatamente indicata in narrativa e/o di quella somma anche diversa che sarà ritenuta congrua e di giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria, oltre a rivalutazione ed interessi legali dal dì del dovuto al saldo /Cass. S.U. n. 1712/95). Nel limite di euro 5.200,00. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre ad IVA 4% CPA e 12,5% ex art. 14 T.P.F.."

E' altresì presente l'avv. [redacted] che nell'interesse dell'intervenuta [redacted] Assicurazioni spa rassegna le seguenti conclusioni: "In via preliminare previa l'estromissione della convenuta [redacted] Assicurazioni spa, ammettere l'intervento volontario di [redacted] Assicurazioni spa nel presente giudizio ai sensi dell'art. 105 c.p.c.; in via principale respingere ogni domanda avanzata nei confronti di [redacted] Assicurazioni spa, [redacted] e [redacted] in quanto infondata in fatto ed in diritto per le ragioni sopra esposte da intendersi tutte qui integralmente richiamate; in via subordinata nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse essere accertata una responsabilità del sig. [redacted] nella causazione del sinistro, accertare il grado di responsabilità riferibile rispettivamente allo stesso sig. [redacted] e al sig. C. [redacted] e, per l'effetto, ridurre le avverse pretese risarcitorie in misura proporzionale al grado di responsabilità riferibile al [redacted], il tutto con condanna al rimborso delle spese di lite, ivi inclusi i diritti, gli onorari ed il rimborso delle spese generali nella misura del 12,5% degli onorari e dei diritti, ex art. 14 R.F., oltre ad IVA e CPA come per legge."

Discussa la causa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 281 sexies cpc il G.d.P. pronuncia la seguente sentenza:

#### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

L'attrice [redacted] ha convenuto in giudizio la [redacted] Ass.ni ed i sig.ra [redacted] e [redacted] per ottenere ai sensi dell'art. 144 Codice delle Assicurazioni il


risarcimento dei danni subiti nel sinistro occorso in Castenaso (BO) il 25 gennaio 2010.

Nel giudizio è intervenuta volontariamente ██████████ Assicurazioni S.p.A., compagnia assicuratrice in RCA dell'attrice, esponendo di intervenire ex art. 105 cpc in adesione alla convenuta ██████████ Ass.ni, in quanto, indipendentemente dalla volontà espressa dalla propria cliente di non volersi avvalere della procedura di indennizzo diretto di cui all'art. 149 CdA, in base alla convenzione CARD (in particolare all'art. 20 della stessa) l'assicurazione del danneggiato, c.d. Gestionaria, è convenzionalmente tenuta alla gestione del contenzioso per conto della Debitrice (assicurazione del danneggiante, nel caso di specie la ██████████ Assicurazioni); sussiste pertanto un proprio interesse legittimante l'intervento adesivo nel presente giudizio.

L'assunto è infondato. La convenzione CARD invocata dall'interveniente ██████████, prodotta sub doc. 2, precisa all'art. 1 che essa *“ha lo scopo di definire le regole di cooperazione tra imprese assicuratrici in ordine alla organizzazione ed alla gestione del sistema di risarcimento diretto e ai rimborsi ed alle compensazioni conseguenti ai risarcimenti operati ai sensi degli articoli 141, 149 e 150 C.d.A.”*...; ed all'art. 20 precisa che *“l'interruzione della gestione convenzionale (della liquidazione del sinistro, n.d.r.) scatta in presenza di elementi documentabili che evidenzino l'inapplicabilità dell'art. 149 del Codice delle Assicurazioni”*.

Ne discende che un interesse di ██████████ all'intervento adesivo a favore di ██████████ Ass.ni potrebbe (in ipotesi, e prescindendo volutamente da ogni considerazione metagiuridica in merito) sussistere solo se ed in quanto nel presente giudizio si facesse valere l'azione di risarcimento diretto. Ora, è pacifico, e ne da conto costituendosi la stessa compagnia, che la sig.ra ██████████ ha da sempre dichiarato di non volersi avvalere tale procedura (doc.5); l'intervento di ██████████ potrebbe quindi interpretarsi come una ultimativa “offerta”, al danneggiato, a volersi avvalere dell'azione di risarcimento diretto, eventualmente anche cumulando l'azione ex art. 144 già intrapresa con quella ex art. 149 C.d.A..


Ma occorre il consenso della parte danneggiata. Non solo per poter addivenire alla



- eventuale estromissione dal giudizio dell'assicurazione Debitrice, ma anche per la stessa ammissione di una azione ex art. 149 C.d.A.: se il danneggiato, come nel caso di specie, conferma di *non accettare il contraddittorio con la propria compagnia assicurativa* (cfr. verbale di udienza 19.7.2010), e quindi esclude la presenza di una procedura (giudiziale) di risarcimento diretto, non è possibile applicare la convenzione CARD, che tale procedura regola; e non è quindi ravvisabile alcun interesse di [REDACTED] a spiegare intervento adesivo dipendente in favore della Compagnia Assicuratrice del responsabile civile.

Questa interpretazione pare al deducente l'unica compatibile con i principi fondamentali del nostro ordinamento giuridico. Infatti:

- la Corte Costituzionale ha chiarito più volte, da ultimo nella nota sentenza n. 180/09 che il risarcimento diretto è una facoltà concessa al solo danneggiato, che può o meno esercitarla, a sua libera scelta, per ottenere il ristoro del danno subito, quando sussistono gli altri elementi oggettivi di cui all'art. 149 C.d.A.;
- consentire alle Compagnie di Assicurazione di "imporre in giudizio" tale procedura al danneggiato, anche contro la sua volontà, mediante intervento volontario in causa della compagnia Gestionaria, costituirebbe quindi applicazione incostituzionale della normativa del Codice delle Assicurazioni; oltre che, per i motivi esplicitati nella predetta sentenza della Suprema Corte, violazione della Direttiva Europea 2005/15/CE in materia di risarcimento danni;
- la sostituzione di un debitore con un altro non è *circostanza indifferente* per il creditore, come sostenuto da [REDACTED], e il nostro codice civile prevede che per la liberazione del primo debitore occorra l'espreso consenso del creditore (art. 1273 c.c.);
- il danneggiato è e rimane legato contrattualmente alla propria compagnia assicurativa, ex art. 1917 c.c.; pur riconoscendo che l'accertamento della verità deve essere l'unico "faro" del comportamento processuale delle parti, rimane inconfutabile che l'obbligo di "corretta gestione del sinistro" grava sulla compagnia assicurativa ([REDACTED] in questo giudizio) *a favore del proprio assicurato Cerfedà*; mentre intervenendo ex art. 149 CdA,



l'assicurazione Gestionaria deve garantire la correttezza della liquidazione a favore della Compagnia Debitrice, ovvero l'assicurazione del responsabile civile: in termini processuali, la controparte. La partecipazione al giudizio di una parte portatrice di un tale conflitto di interessi, concessa in deroga ai principi fondamentali dal Codice delle Assicurazioni, non può allora essere imposta al danneggiato, ma richiede il suo espresso consenso; perché rimane il danneggiato l'unico che può decidere se "compromettere" o meno il proprio diritto, facendo gestire al proprio assicuratore anche gli interessi della propria controparte. Tutto ciò premesso e considerato, non può che concludersi per la inammissibilità dell'intervento volontario ex art. 105 c. 2 c.p.c. spiegato da [redacted] Assicurazioni S.p.A., non risultando esperibile nel presente giudizio l'azione di risarcimento diretto prevista dall'art. 149-150 C.d.A..


La novità della questione, vivacemente dibattuta nella giurisprudenza di merito anche a seguito della sentenza della Corte Costituzionale sopra citata, induce alla compensazione di spese tra l'intervenuta Linear e parte attrice.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace adito, non definitivamente pronunciando,

- dichiara inammissibile l'intervento in causa effettuato da [redacted] S.p.A. ex art. 105 c.p.c.;
- compensa integralmente le spese di lite tra l'intervenuta [redacted] e l'attrice [redacted]
- dispone la prosecuzione del giudizio per la decisione nel merito; a tal fine, riservato ogni ulteriore provvedimento, ammette le prove testimoniali dedotte dall'attrice e fissa per l'escussione dei testi l'udienza del 16 febbraio 2011 ore 12,00

Del ché è data lettura in udienza.

  
IL GIUDICE DI PACE  
IL GIUDICE DI PACE  
avv. Mario Grazia Parenti



depositato in cancelleria  
oggi.....6 DIC. 2010.....



